



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE
Servizio II

DISCIPLINARE DELLE ATTIVITÀ IN CONTO TERZI

Art. 1 *Organizzazione*

1. La prestazione lavorativa in “conto terzi” è regolata con contratto allegato alla Concessione di uso del sito culturale.
2. Il contratto contiene:
 - a) l’oggetto della prestazione;
 - b) il numero delle unità di personale necessario per il miglior espletamento dell’attività;
 - c) le modalità e i termini per lo svolgimento della prestazione;
 - d) il corrispettivo complessivo, i termini e le modalità del relativo pagamento che dovrà essere effettuato dal concessionario secondo le modalità indicate dalla Direzione generale bilancio con Circolare n. 36/2018;
 - e) gli estremi della polizza assicurativa RCD per eventuali sinistri, danneggiamenti nonché la copertura antinfortunistica per i partecipanti;
3. È fatto esplicito divieto di utilizzare la prestazione lavorativa in “conto terzi” a copertura della programmazione ordinaria dei turni di lavoro.

Art.2 *Partecipazione*

1. La partecipazione alle prestazioni in “*conto terzi*” è volontaria. Può aderire alle attività il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel MiBACT. Le suddette prestazioni sono rese previa autorizzazione del Capo dell’Ufficio di appartenenza.
2. I dipendenti svolgono le prestazioni in “*conto terzi*” al di fuori dell’orario di lavoro e con impegno comunque coerente con la necessità di un opportuno recupero psico-fisico secondo quanto previsto dalla normativa vigente anche al fine di non incidere negativamente sullo svolgimento dell’attività ordinaria. Sarà cura pertanto del Direttore di Istituto autorizzare l’attività in conto terzi solo in presenza delle suddette condizioni rispondendo direttamente del



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE
Servizio II

mancato rispetto dei criteri indicati e delle eventuali disfunzioni connesse allo svolgimento degli adempimenti indicati nel presente disciplinare.

3. Dalla partecipazione alle suddette attività è escluso il personale che nella giornata della prestazione sia risultato assente per malattia, abbia fruito del permesso giornaliero di cui alla legge 104/1992, sia stato esonerato dalle turnazioni, per la stessa tipologia di servizio e di orario dell'evento.
4. Il Capo dell'Istituto, a seguito di contrattazione locale previa trasmissione dell'atto di concessione, individua le professionalità occorrenti all'attività, secondo il piano di rischio e la tipologia della manifestazione, informandone il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Comunque il numero delle unità di personale da utilizzare non può essere superiore al numero delle unità previsto dal piano di rischio redatto per lo specifico evento, incluse le unità necessarie per la logistica, primo soccorso, antincendio e accoglienza, fatto salvo quanto previsto nei successivi commi.
5. Nell'individuazione delle unità si deve tenere conto prioritariamente delle figure professionali che svolgono la propria attività nell'area dei servizi di vigilanza, accoglienza, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale.
6. Per ciascuna manifestazione e/o evento sarà presente, ove necessario, un funzionario responsabile del sito. La partecipazione volontaria dei funzionari segue il principio della rotazione.
7. È altresì prevista la partecipazione di altre figure professionali tecniche e/o amministrative nel numero ritenuto necessario dal Capo dell'Istituto per garantire lo svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione delle manifestazioni e/o eventi, quali, ad esempio, tutti i necessari adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro, dei siti e degli utenti.
8. In caso di eccedenza di unità volontarie nelle figure professionali sopraindicate, si applica il criterio di rotazione fino al coinvolgimento di tutto il personale volontario per garantire l'equa partecipazione.
9. In caso di mancanza di adesioni di personale appartenente al sito in cui si realizza la manifestazione e/ o l'evento, si potrà ricorrere al personale dello stesso Istituto presente in altri siti ovvero al personale di altri Istituti nell'ambito della stessa città.
10. Il personale manifesta l'adesione previa presentazione di una richiesta scritta di adesione a fronte di un apposito interpello.



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE

Servizio II

11. Per ogni manifestazione e/o evento in conto terzi il dipendente compila la scheda di cui all'allegato 1 del presente disciplinare.
12. Le eventuali rinunce, debitamente motivate, dovranno essere tempestivamente presentate al funzionario responsabile di cui al precedente comma 6, o al Capo dell'Istituto.

Art.3

Compensi

1. Le prestazioni in conto terzi sono retribuite, in tutto il territorio nazionale con un compenso orario, a lordo di tutti gli oneri, previsto nella seguente fascia:
da € 15,00 al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione a € 70,00 al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione.
2. Il compenso sarà determinato in sede di contrattazione locale d'istituto avendo riguardo al periodo in cui è resa la prestazione e all'area di appartenenza:
 - giornata feriale;
 - giornata festiva;
 - orario diurno;
 - orario notturno (dalle ore 22.00 alle ore 06.00);
 - area di appartenenza.

Art.4

Controllo e rendicontazione

1. Le prestazioni svolte in conto terzi sono documentate dal sistema di rilevazione delle presenze appositamente predisposto per la singola prestazione o da altro tipo di rilevazione.
2. Il Capo d'Istituto o il Funzionario all'uopo delegato provvedono, a fronte delle somme stanziare con apposito decreto di riparto, ad operare sul piano gestionale di competenza per i dipendenti che hanno aderito all'evento in conto terzi anche se appartenenti da altri Istituti.
3. A cadenza trimestrale il Capo d'Istituto o il Funzionario all'uopo delegato provvedono a comunicare al Segretariato regionale, alla RSU e alle OO.SS. territoriali i dati relativi ai nominativi dei dipendenti coinvolti e alla consistenza delle prestazioni effettuate al fine di consentire il monitoraggio del rispetto del principio di rotazione, finalizzato a garantire a tutti i dipendenti pari



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE
Servizio II

opportunità. Al fine di garantire la rotazione tra i dipendenti nell'espletamento dell'attività in conto terzi il compenso massimo erogabile è pari ad euro 7.000,00 annui al lordo dipendente. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, il suddetto importo sarà riproporzionato in base alla percentuale della prestazione effettuata.

4. Con cadenza semestrale, nonché alla fine di ogni anno a consuntivo, il Segretario regionale comunica i dati del monitoraggio, evidenziando eventuali criticità ai fini di consentire gli eventuali adempimenti di competenza alla Direzione generale bilancio e alla Direzione generale organizzazione, le quali congiuntamente riferiranno con cadenza annuale sull'andamento dell'attività in conto terzi al Segretario generale. Ogni istituto renderà pubblici i suddetti elenchi nelle proprie sedi e ne invierà apposita comunicazione alla casella di posta elettronica trasparenza@beniculturali.it ai fini della pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Amministrazione.

Art. 5

Regole di comportamento

1. Durante le attività il dipendente dovrà indossare la divisa o abbigliamento consono all'ambiente, ponendo in evidenza il cartellino di riconoscimento ed è tenuto al rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.